



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 30 ottobre 2015

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

LORO SEDI

Oggetto: Circolari: Elisoccorso, Contrasto Rischio Acquatico e Soccorritori Acquatici,
Settore Speleo Alpino Fluviale.

Si trasmettono nella versione conclusiva le circolari indicate in oggetto, qui fatte pervenire dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, la quale ha rappresentato che le osservazioni ed i contributi forniti da codeste OO.SS. sono stati recepiti nel massimo grado possibile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Servizio di Elisoccorso

PREMESSA

Il servizio di Elisoccorso viene, attualmente, svolto dal personale SAF 2B, di seguito definito “elisoccorritore”, inviato temporaneamente presso il Centro Aviazione e i Reparti Volo (di seguito sinteticamente Reparti volo), ma normalmente operante presso i Comandi provinciali VVF.

Gli elisoccorritori dipendono funzionalmente dal Direttore Regionale/Interregionale.

La configurazione di riferimento è la costituzione di una dotazione organica di elisoccorritori presso i Reparti Volo.

Il servizio di Elisoccorso è strategico ai fini dell’operatività del C.N.VVF, sia in ambito regionale che nazionale ed è prioritario rispetto ad altri impieghi degli stessi operatori.

Il presente provvedimento è coordinato con i decreti di riorganizzazione del settore aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del DM 10.12.2012, tenuto conto della necessaria progressiva integrazione del servizio di elisoccorso nell’ambito dei Reparti volo VVF e più in generale nell’organizzazione della componente aerea del Corpo.

Il presente provvedimento è configurato secondo le linee definite dal quadro normativo e contrattuale vigente, dovrà essere adeguato al mutamento di dette condizioni.

1. Gli elisoccorritori VV.F.

1.a. Compiti

L’elisoccorritore svolge le seguenti attività:

1. nella fase di attivazione dell’intervento partecipa alle valutazioni coordinandosi con il capo equipaggio dell’elicottero;
2. nella fase di svolgimento dell’intervento, all’esterno del mezzo aereo:
 - 2.1. definisce la tattica di intervento anche attraverso la gestione dello scenario,
 - 2.2. svolge le operazioni di soccorso,
 - 2.3. assiste il personale sanitario che concorre al soccorso,
 - 2.4. attua ogni altra attività necessaria all’azione operativa.

Per la pianificazione delle operazioni di addestramento con l’uso dell’elicottero per la relativa analisi del rischio, nonché per la produzione delle specifiche matrici di rischio, possono essere applicata, per gli elisoccorritori le procedure previste per gli equipaggi di volo.

Il personale elisoccorritore è tenuto alla redazione dei rapporti d’intervento, come previsto dalla citata circolare DCEST n° 3720/3706 del 3 Giugno 2006 solo nel caso in cui abbia fattivamente partecipato alle operazioni di soccorso. Tale partecipazione si concretizza allorché l’operatore si distacca dalla cellula dell’aeromobile per svolgere operazioni di soccorso a terra.

Sono riconosciuti elisoccorritori ed istruttori elisoccorritori del CNVVF, rispettivamente, i SAF 2B e gli istruttori SAF 2B.

Gli istruttori elisoccorritori, su incarico della DCF di intesa con la DCEST, svolgono la funzione di esaminatori elisoccorritori.

l.b. Inquadramento amministrativo, funzionale e gestionale

Il Servizio di Elisoccorso fa capo alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, che effettua la propria attività di pianificazione, indirizzo e controllo attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza di intesa con l'Ufficio Soccorso Aereo.

Gli elisoccorritori dipendono organizzativamente e funzionalmente dal Direttore Regionale/Interregionale; gli adempimenti amministrativi relativi sono assicurati dal Comando di appartenenza.

l.c. Dotazione organica di reparto e turni di servizio – configurazione a regime

A regime è prevista la dotazione organica di elisoccorritori, per ogni Reparto Volo, di 14 unità che svolgono il proprio servizio con il medesimo orario degli elicotteristi.

Tali unità sono già considerate nelle dotazioni organiche dei Comandi sedi di Reparto Volo.

I Direttori regionali/interregionali, tenuto conto delle disponibilità degli interessati, della situazione degli organici dei Comandi, della logistica dei Reparti Volo, delle risorse, assicurate le fasi di confronto con le rappresentanze del personale previste dalle norme, procedono progressivamente alla assegnazione degli elisoccorritori ai Reparti Volo informando gli uffici centrali competenti.

Il Direttore Regionale/Interregionale attribuisce gli incarichi di:

- Responsabile Operativo Elisoccorso (ROE), che assolve anche alla funzione di responsabile per la sicurezza;
- Sostituto del Responsabile Operativo Elisoccorso (SROE), che assolve anche alla funzione di responsabile delle attrezzature per il soccorso.

Il servizio di elisoccorso deve essere garantito da almeno due operatori in condizione di pronto impiego presso il Reparto Volo.

Le unità non costituenti l'equipaggio di volo per elisoccorso sono impegnate, sulla base di specifiche programmazioni definite dal Direttore Regionale/Interregionale su proposta del ROE, in:

- attività addestrativa,
- attività di soccorso ordinario,
- attività logistiche o di supporto funzionali al servizio di elisoccorso stesso.

Il numero degli elisoccorritori in servizio presso ogni Reparto volo può essere opportunamente variato, su proposta del Direttore Regionale/Interregionale, in funzione del numero di aeromobili e di equipaggi in servizio e delle esigenze operative, con particolare riferimento alle regioni interessate da convenzioni HETMS o SAR, previa verifica delle compatibilità tecniche e finanziarie. La proposta è formulata alla DCEST che si esprime in relazione alle necessità ed alle compatibilità in ambito nazionale.

l.d. Responsabile Operativo dell'Elisoccorso (ROE)

Il ROE assicura la regolare gestione del personale e delle attività di elisoccorso in coordinamento con il Responsabile del reparto Volo.

L'incarico di ROE è conferito dal Direttore Regionale/Interregionale ad un elisoccorritore operativo o a elisoccorritore non operativo per sopravvenuti problemi sanitari, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inabilità permanente o temporanea e con le tutele del personale previste per legge, in considerazione della qualifica, della esperienza di settore ed alle abilità professionali e relazionali.

Il ROE assicura i seguenti compiti:

- pianificazione dei servizi per l'approvazione del Direttore Regionale/Interregionale;
- verifica del mantenimento operativo degli elisoccorritori, raccordandosi con il Responsabile

Operativo Regionale SAF;

- programmazione degli addestramenti necessari in accordo con il Responsabile Operativo del Reparto Volo;
- adempimenti relativi al reintegro operativo;
- proposte all'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza della DCEST di innovazioni o di modifiche alle tecniche in uso, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo;
- verifica e controllo del rispetto delle procedure di sicurezza nell'attività di elisoccorso;
- comunicazione delle note relative agli inconvenienti di volo ed agli inconvenienti tecnici e promozione, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo, di briefing dedicati ad accadimenti di particolare interesse o criticità;
- monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative.

l.e. Sostituto del Responsabile Operativo e Responsabile delle attrezzature di soccorso

L'incarico è conferito dal Direttore Regionale/Interregionale con gli stessi criteri indicati per il ROE.

A detta figura sono demandati i seguenti compiti:

- sostituzione del R.O.E. in caso di assenza o impedimento;
- organizzazione e gestione delle verifiche programmate e della manutenzione delle attrezzature e dei materiali in dotazione;
- valutazione dei materiali e delle attrezzature mettendo in evidenza eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- monitoraggio delle scorte e del magazzino di materiali e attrezzature;
- pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature.

2. FUNZIONI DELLE STRUTTURE CENTRALI

2.a. Ufficio per il Coordinamento e la Gestione delle Emergenze

L'Ufficio fornisce gli indirizzi strategici del servizio promuovendone lo sviluppo in funzione delle necessità attuali ed emergenti. Il Dirigente dell'Ufficio può avvalersi della collaborazione della CUN SAF integrata, su incarico del Direttore della DCEST, da:

- un pilota istruttore;
- uno specialista istruttore tecnici di bordo.

Può richiedere, inoltre, il supporto di:

- dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Aereo o suo delegato,
- dirigente del Servizio Sanitario o suo delegato.

L'Ufficio provvede, ove necessario di intesa con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, a:

- elaborare e diffondere gli aggiornamenti relativi alle tecniche di intervento;
- elaborare il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al CNVVF;
- definire le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio;
- analizzare gli inconvenienti tecnici e di volo, "near accident" e incidenti che dovessero veri-

ficarsi durante attività formative, addestrative ed operative con il fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;

- ricercare, sperimentare e acquisire nuove attrezzature, materiali ed equipaggiamenti;
- collaborare con il competente Ufficio della Direzione Centrale per la Formazione alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori;
- collaborare con il competente ufficio della Direzione Centrale per la Formazione per definire gli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilitazioni acquisite;
- monitorare l'organico degli elisoccorritori al fine di definire bisogni formativi e quant'altro necessario ad assicurare il mantenimento degli standard operativi prefissati;
- nella fase transitoria di prima applicazione, predisporre per la firma del Capo del Corpo le licenze di equipaggio di volo con le abilitazioni possedute dal personale già inserito negli albi degli elisoccorritori e degli Istruttore elisoccorritore.

2.b. Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST

Relativamente al servizio di elisoccorso, l'Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST, collabora con l'Ufficio coordinamento e gestione dell'emergenza a :

- sostenere e facilitare l'integrazione della componente aerea con tutte le altre componenti partecipanti all'attività di soccorso, ed in particolare con gli elisoccorritori;
- aggiornare i manuali tecnico-operativi relativi per tenere conto degli elisoccorritori;
- con il competente ufficio della Direzione Centrale per la Formazione alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori ed alla definizione degli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilitazioni acquisite;
- elaborare il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al C.N.VV.F.;
- analizzare inconvenienti tecnici e di volo, "near accident" e incidenti che dovessero verificarsi durante attività formative, addestrative ed operative al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;
- definire le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio.

2.c. Direzione Centrale per la Formazione

Relativamente al servizio di elisoccorso, la Direzione Centrale per la Formazione, provvede a:

- progettare, con il concorso della DCEST, i percorsi didattici per la formazione degli elisoccorritori e di re-training;
- istituire ed amministrare i corsi di formazione per elisoccorritori;
- avviare, al superamento del previsto corso di formazione, l'iter per il rilascio delle licenze di equipaggio di volo con le abilitazioni alle attività di elisoccorso,
- tenere ed aggiornare l'albo nazionale degli elisoccorritori e degli istruttori elisoccorritori;

3. SORVEGLIANZA SANITARIA

3.a. Idoneità psicofisica

Fermi i requisiti di idoneità psicofisica applicati al personale operativo del CNVVF, gli aspiranti elisoccorritori VF, prima dell'avvio al percorso formativo, sono sottoposti, a cura dell'Istituto di Medi-

cina Legale dell'Aeronautica Militare, all'accertamento sanitario dell'idoneità psicofisica e attitudinale alla specifica mansione.

Gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio preventivi sono finalizzati a verificare il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla normativa vigente in materia, nonché ad escludere imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio.

Acquisita la qualificazione, gli elisoccorritori sono sottoposti periodicamente a controlli sanitari per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e dell'idoneità alla prosecuzione del servizio di elisoccorritore.

3.b. Perdita dell'idoneità psico-fisica

L'elisoccorritore che perda temporaneamente l'idoneità psico-fisica alla specifica attività, continua a prestare servizio presso i reparti volo con mansioni logistiche, di supporto tecnico e/o formativo, ovvero, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, verificate le compatibilità con il servizio può essere provvisoriamente assegnato al Comando ovvero alla Direzione Regionale/Interregionale, anche se in temporaneo soprannumero.

Nel caso di perdita in via definitiva dei requisiti di idoneità al volo, verificate le compatibilità con il servizio, può rimanere in organico al reparto volo per lo svolgimento della funzione di R.O.E. o di Sostituto del R.O.E..

3.c. Cancellazione dall'albo nazionale

La DCEST richiede alla DCF la cancellazione dall'albo nazionale degli elisoccorritori e/o da quello degli istruttori nei casi in cui il personale sia:

- giudicato permanentemente inidoneo allo specifico servizio e non abbia trovato collocazione nelle posizioni di supporto previste dal presente ordinamento;
- ritenuto, con motivata valutazione del Direttore Regionale/Interregionale e su conforme parere del Direttore del Reparto Volo, non più affidabile e non altrimenti recuperabile nell'ambito del servizio di elisoccorso a seguito di ripetuti episodi comportamentali o relazionali, segnalati dal R.O.E., che abbiano prodotto impatti negativi sulla sicurezza o regolarità del servizio.

4. REGIME TRANSITORIO

Agli attuali operatori SAF 2B in regola con le visite mediche periodiche e con gli addestramenti è riconosciuta la licenza di equipaggio di volo e l'abilitazione di elisoccorritore anche in soprannumero.

Gli istruttori SAF-2B attualmente in servizio sono riconosciuti istruttori elisoccorritori anche in soprannumero.

Detto personale sarà iscritto all'albo nazionale degli elisoccorritori e degli istruttori elisoccorritori, a cura della Direzione Centrale per la Formazione.

Il personale non in regola con gli addestramenti minimi obbligatori è ammesso al percorso di reintegro.

Si riporta in allegato lo schema organizzativo e le linee guida relativa alla gestione del servizio di Elisoccorso con personale proveniente da comandi differenti da quello sede del reparto Volo.

ALLEGATO

Schema organizzativo e linee guida del servizio di Elisoccorso con elisoccorritori in servizio presso comandi differenti da quello sede del Reparto Volo

A garanzia dei principi generali della sicurezza del volo, al fine di conseguire la migliore integrazione degli elisoccorritori con la restante parte dell'equipaggio e per consentire di attendere con la continuità necessaria allo specifico servizio, occorre pianificare un invio presso il Reparto Volo per più turni continuativi, in accorpamento con quelli già definiti per gli equipaggi di condotta (piloti e specialisti); l'articolazione più idonea a tal fine appare essere 12-12-12-60.

Il Direttore Regionale/Interregionale individua lo schema di turnazione possibile sulla base delle esigenze e delle disponibilità e lo comunica alla DCEST.

È altresì opportuno adeguare il servizio di Elisoccorso alle effemeridi.

Al fine di garantire la composizione dell'equipaggio di soccorso e il mantenimento minimo obbligatorio previsto può anche essere disposta missione degli elisoccorritori presso il Reparto Volo o altro sito addestrativo, anche in orario straordinario di servizio, secondo le esigenze contingenti e sentito il personale interessato, curando, per quanto possibile, una equa rotazione.

Le ore straordinarie necessarie per il servizio di Elisoccorso devono essere pianificate e autorizzate e rendicontate, secondo le medesime modalità in uso per gli altri componenti dell'equipaggio (Piloti e Specialisti).

Le ore straordinarie per addestramenti funzionali al mantenimento dell'operatività devono essere pianificate e rendicontate secondo le stesse modalità.

Si richiama in proposito la nota n. nota DCRISFIN n. 21535 del 1.7.2015 anche in relazione alla definizione del budget unico complessivo.

Modalità di invio in missione

L'invio in missione al Reparto Volo deve avvenire in modo da garantire la presenza dell'operatore in condizioni di pronta impiegabilità già a partire dalle ore 8 del primo giorno di missione.

Al termine della missione il personale elisoccorritore riprende la turnazione ordinaria presso la propria sede.

La missione può essere anche di tipo giornaliero, con rientro alla propria sede al termine del servizio e ripristino della condizione di pronta impiegabilità presso il RV già a partire dalle ore 8 del giorno successivo.

Il personale, in alternativa, potrà permanere dopo il primo giorno di servizio, proseguendo la missione presso il RV con possibilità di pernottamento.

Condizioni di viaggio

Il trasferimento dalla sede di appartenenza al Reparto Volo o altra sede di rischieramento, è effettuato con idoneo automezzo di servizio.

Il personale elisoccorritore, durante i viaggi di trasferimento deve trasportare il proprio equipaggiamento auto-protettivo e di soccorso al fine di mantenere la propria pronta operatività; pertanto le ore di viaggio sono computate come straordinario per guida secondo la vigente normativa in materia entro i limiti del budget.

Segnalazione assenza improvvisa/sostituzione

L'improvvisa impossibilità a prendere servizio dovrà essere comunicata dall'elisoccorritore al Comando di appartenenza e al Nucleo Elicotteri. In caso di malattia il Comando di appartenenza, senza ritardo, avvisa il reparto Volo.

Per la eventuale sostituzione il Reparto Volo con propria procedura, provvederà ad individuare le risorse tra quelle in servizio presso i Comandi di riferimento; successivamente provvede a comunicare, i nominativi individuati alla Direzione competente per l'adozione al provvedimento di invio in missione.

In caso di assenza improvvisa di un elisoccorritore valgono le limitazioni previste dalla circolare DCEST n° 102/3706 del 7/01/2005.

Contrasto al Rischio Acquatico (CRA) – soccorritori fluviali-alluvionali (SFA) e soccorritori acquatici (SA).

PREMESSA

La presente circolare regola il settore del soccorso fluviale-alluvionale SFA e del soccorso acquatico SA.

Nell'espletamento dei compiti istituzionali di soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco intervengono in scenari caratterizzati dal "rischio acquatico".

La consapevolezza del rischio acquatico, la conoscenza e la capacità di utilizzo sia di specifici D.P.I. che di specifici mezzi nautici di soccorso deve essere considerata componente essenziale del bagaglio professionale del Vigile del Fuoco.

La frequenza degli interventi di soccorso in ambiente alluvionale è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni determinando la necessità di incrementare abilità e conoscenze dei soccorritori per assicurare una capacità di risposta coerente alle necessità di sicurezza ed ai bisogni della collettività.

Le tecniche di intervento in uso, introdotte alcuni anni fa con i Manuali Operativi Speleo-Alpino-Fluviali SAF (DM 5 del 16.05.1996, poi modificato con DM 12 del 12.12.2002), hanno consentito al Corpo di rispondere fino ad oggi adeguatamente alle crescenti attese.

La presente Circolare regola l'operatività e la formazione di personale capace di intervenire nelle acque di superficie, sia vive che aperte, in ordine a: valutazione del rischio, procedure operative e uso delle attrezzature specifiche di lavoro, uso dei DPI, gestione degli infortuni e delle emergenze.

Al fine di garantire continuità tanto al dispositivo di soccorso, quanto alla formazione degli operatori e degli istruttori, nel rispetto delle competenze attualmente possedute dal personale in servizio, sono definite norme transitorie per l'applicazione delle presenti disposizioni.

La presente Circolare annulla e sostituisce precedenti disposizioni in contrasto.

STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

La Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico provvede a:

- a) Definire ed aggiornare, in base alle esigenze del soccorso, gli ambiti di intervento degli operatori del settore e il rispettivo profilo di competenza;
- b) Definire la distribuzione degli organici;
- c) Definire le procedure operative standard, le metodiche operative e di sicurezza;
- d) Collaborare con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali alla stesura dei capitolati finalizzati alla fornitura di attrezzature e vestiario per gli Operatori;
- e) Avvalersi della Commissione Unica SAF;
- f) Predisporre i manuali tecnici e operativi.

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:

- a) Progettare, sperimentare e aggiornare i programmi, gli strumenti didattici e i metodi di valutazione da applicare nei corsi di formazione per gli operatori e per gli istruttori del settore, sino alla definizione dei "pacchetti didattici standard";
- b) Formare e abilitare gli istruttori del settore;
- c) Coordinare l'attività di formazione svolta nel territorio, monitorando il rispetto degli standard di qualità dei corsi effettuati;
- d) Avvalersi della Commissione Unica SAF;

e) Gestione degli istruttori e dei formatori in ambito nazionale.

La Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali provvede all'acquisto di attrezzature e vestiario per gli operatori in base ai capitolati redatti in collaborazione con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

Le Direzioni Regionali e Interregionali:

- a) assicurano la gestione del soccorso fluviale-alluvionale (SFA) e del soccorso acquatico (SA);
- b) provvedono all'organizzazione dei corsi nel territorio di competenza;
- c) predispongono l'attività di mantenimento registrandone l'effettuazione;
- d) assicurano l'aggiornamento del L.I.F. come specificato nella circolare D.C.F. n°.15 del 08/06/2005;
- e) verificano il corretto mantenimento degli standard operativi e di sicurezza del personale in servizio presso i Comandi provinciali;
- f) definiscono la ripartizione delle risorse strumentali;
- g) predispongono l'attività di reintegro degli operatori temporaneamente sospesi;
- f) propongono alla DCEST eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle procedure e l'adozione di attrezzature e materiali innovativi;
- g) effettuano le riunioni di coordinamento con i referenti di settore in ambito provinciale;
- h) assicurano l'integrazione dei settori SFA e SA con la struttura e le pianificazioni della CMR.

I Comandi Provinciali hanno il compito di:

- a) assicurare la registrazione delle attività nei libretti personali di mantenimento;
- b) applicare le norme di settore emanate dalla Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;
- c) attuare le direttive della Direzione regionale/interregionale;
- d) assicurare, in ambito provinciale, la gestione del soccorso fluviale-alluvionale (SFA) e del soccorso acquatico (SA);
- e) assicurare l'integrazione dei settori SFA e SA con la struttura di CMR garantendo la risposta nei tempi e con le modalità definite dal piano operativo regionale di Colonna Mobile.

SISTEMA DI CONTRASTO DEL RISCHIO ACQUATICO

Il contrasto del rischio acquatico da parte dei Vigili del Fuoco avviene attraverso l'impiego del sistema di soccorso ordinario integrato dalle seguenti risorse:

- Nuclei di Soccorso Subacqueo e Acquatico in via prioritaria,
- soccorritori fluviali-alluvionali SFA,
- soccorritori acquatici SA,
- componente aerea,
- servizi portuali.

Il contributo di ogni componente è definito, in ragione delle competenze e delle abilità possedute, dai piani di intervento elaborati dalle strutture territoriali negli ambiti di responsabilità (provinciale, regionale e nazionale), secondo linee guida del Corpo Nazionale e, nelle configurazioni di protezione civile, in armonia con i relativi piani di emergenza.

L'integrazione ed il coordinamento tra le suddette componenti deve essere perseguito al massimo grado possibile.

PROFILI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

Le abilità degli operatori specializzati nel contrasto al rischio acquatico sono così sintetizzabili:

- Soccorritore Fluviale Alluvionale (di seguito SFA): operatore abilitato alla effettuazione del soccorso in presenza di masse d'acqua in movimento tipiche degli eventi alluvionali, nonché di manovre nell'alveo dei fiumi (con o senza l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici) per il salvataggio e il recupero di persone e/o animali, per la rimozione di ostacoli in prossimità dei ponti, per il recupero di veicoli, ecc. come descritto dai manuali operativi.
- Soccorritore Acquatico (di seguito SA): operatore abilitato all'effettuazione del soccorso a pericolante operando da terra, da mezzi nautici di soccorso ovvero entrando in acqua.

ORGANICI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

Organico SFA

- *Comandi che devono assicurare Sezioni Operative di CMR in versione "ALLUVIONE"*

Organico SFA totale minimo: 48 (per complessive 3600 unità distribuite nelle 75 SOCMR-alluvione)

Regione	sezioni	unità FA
Abruzzo	3	144
Basilicata	1	48
Calabria	3	144
Campania	6	288
Emilia Romagna	4	192
Friuli Venezia Giulia	2	96
Lazio	6	288
Liguria	4	192
Lombardia	7	336
Marche	4	192
Molise	1	48
Piemonte	6	288
Puglia	3	144
Sardegna	4	192
Sicilia	8	384
Toscana	6	288
Umbria	1	48
Veneto	6	288
Totale Risultato	75	3600

- *Comandi che NON devono assicurare Sezioni Operative di CMR in versione "ALLUVIONE"*:

Almeno 4 FA per turno per Comando (dotazione minima: 16).

La distribuzione del personale SFA nei singoli Comandi provinciali è indicata dalle Direzioni territorialmente competenti in relazione ai fattori di rischio del territorio e delle relative necessità.

Organico SA

Il riordino del C.N.VV.F. individua, sulla base di indicatori di rischio legati allo sviluppo lineare della costa, alla vocazione turistico-balneare e alla presenza di specchi d'acqua, tre categorie di Comandi Provinciali, denominate a rischio lieve, ordinario e severo, a cui sono associati organici minimi crescenti rispettivamente pari a 2, 3 e 4 SA/turno, secondo la tabella seguente, fatta salva la possibilità per i Direttori Regionali di adottare eventuali correttivi, in ragione di specificità locali.

Categoria di rischio

N.° Comandi	SA per Comando	SA per Categoria
----------------	-------------------	---------------------

A) Comandi a rischio acque aperte “lieve” (assenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri)	36	8	288
B) Comandi a rischio acque aperte “ordinario” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri a bassa vocazione turistica balneare)	32	12	384
C) Comandi a rischio acque aperte “severo” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri che presentano una marcata vocazione turistica balneare)	32	16	512
TOTALI	100	--	1184

PROCEDURE OPERATIVE

Gli operatori del settore, in fase formativa, negli interventi di soccorso e negli addestramenti, applicano, in ragione della situazione e degli obiettivi, le indicazioni, le modalità operative e le manovre descritte nei manuali operativi Fluviale Alluvionale e di Soccorso Acquatico.

FORMAZIONE

In allegato è riportata lo schema di formazione del Soccorritore Fluviale Alluvionale – FA; il medesimo potrà essere modificato e integrato in relazione a esigenze sopravvenute.

ALLEGATO
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

SOCCORRITORE FLUVIALE-ALLUVIONALE -FA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

Per quanto disposto in premessa e, in ottemperanza alle linee di indirizzo dettate dal Progetto di riordino, che definisce “strategico” per il CNVVF questo percorso, la Direzione Centrale per la Formazione, sentita la Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, approva il corso di abilitazione denominato “Soccorritore FA Fluviale Alluvionale”, ne adotta il programma (Allegato 1) ed il manuale didattico e pubblica l’Albo degli Istruttori FA e dei Formatori FA.

Il modulo potrà essere svolto anche all'interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di Soccorritore FA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore FA Fluviale Alluvionale prevede il superamento di apposito corso di 72 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è *svolto* da uno staff di Istruttori FA Fluviali Alluvionali.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:

a) Capacità di analizzare il rischio relativo ad un intervento di soccorso tecnico urgente in scenario fluviale o alluvionale con presenza di acque tumultuose, di individuare il pericolo principale e i pericoli evolutivi e secondari, di individuare i DPI specifici, le attrezzature idonee e gli equipaggiamenti personali e di squadra utili o necessari alla mitigazione dei rischi per operare con efficienza ed efficacia nello scenario di riferimento;

b) Conoscere le procedure di sicurezza da adottare in caso di inconveniente o incidente che coinvolga gli operatori della squadra;

c) Saper vestire correttamente l’equipaggiamento personale, utilizzando i DPI specifici, gestire il proprio stress fisico in funzione della risoluzione dell’intervento e della sicurezza propria e della squadra, realizzare integralmente le manovre operative descritte nel manuale, condurre per brevi tratti in corrente moderata (secondo grado FICK) il gommoni da rafting ed effettuare manovre semplici, comunicare secondo le procedure standardizzate con tutti i componenti la squadra.

d) Saper applicare le procedure di emergenza per la gestione di inconvenienti o incidenti, definire l’operabilità dello scenario, lavorare in presenza di fonti di stress (freddo, rumore dell’acqua, buio, ecc.), lavorare in squadra con formazione omogenea o con altre qualificazioni.

L’acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell’attività didattica che – nell’arco delle 10 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato

nell'Allegato 1.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. ATP
2. TPSS (in regola con i retraining previsti),
3. livello soccorritore SAF “Basico” (in regola con i mantenimenti previsti).

È considerato requisito preferenziale il possesso del brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente .

Tutti i candidati dovranno dimostrare in fase preselettiva il possesso del livello di saper nuotare (2° liv Circ. della DCF n 427 del 14.04.2006), ad eccezione del personale in possesso del suddetto brevetto e del personale che abbia conseguito il suddetto secondo livello da meno di tre anni.

Nel caso che il numero dei partecipanti idonei fosse superiore ai posti disponibili la Direzione Regionale stilerà apposita graduatoria.

Le prove del saper nuotare dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori di Nuoto e Salvamento VF, per un numero massimo di 40 candidati per sessione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore FA per operare in sicurezza in ambiente fluviale-alluvionale è attestata dal superamento di apposito corso della durata di dieci giorni (72 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori FA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di discenti adeguato al sito addestrativo e di un team di

Istruttori FA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori FA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su quattro prove, una teorica (Quiz) e tre pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori FA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di “conformità” su tutte le quattro prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 72 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore FA: **Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore FA Fluviale Alluvionale" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori FA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori FA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di due anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale;
- 3) Brevetto S/N VF (ed equipollenti).

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore FA, prevede:

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico e SAF;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), se non già acquisito, attuato secondo il programma standard (Allegato 2) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori FA incaricati dalla DCF.
- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore FA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore FA o Istruttore FA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore FA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.
- Verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore FA, costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori FA incaricati dello svolgimento del corso.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore FA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un

anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore FA verrà revocato.

Formatore FA: **Personale già Istruttore FA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica ed al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico “Istruttore FA”, secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

L'aspirante Formatore FA partecipa ad apposito corso di formazione in “Metodologie didattiche – Livello Avanzato”, se non già acquisito, e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori FA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi “Istruttore FA” e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore FA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori FA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori FA e degli Istruttori FA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori FA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

SOCORRITORE ACQUATICO SA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

La Direzione Centrale per la Formazione approva il corso di abilitazione denominato “Soccorritore Acquatico SA ”, ne adotta il programma (Allegato 3), integrato con nota della DCF prot. n.7300 del 03/03/2014, e il manuale didattico e pubblica l'Albo dei Formatori di Soccorso Acquatico e degli Istruttori di Soccorso Acquatico abilitati all'erogazione del pacchetto didattico.

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Come già indicato nella Circolare della DCF prot. n°14 del 6 agosto 2003, il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore Acquatico prevede il superamento di apposito corso di 36 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è tenuto da uno staff di Istruttori di Soccorso Acquatico.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:

a) Attuare le procedure atte a fornire una prima risposta operativa, garantendo contestualmente la qualità dell'intervento e la sicurezza dell'operatore, nei vari scenari in cui è presente il rischio acquatico, attraverso la conoscenza degli scenari, dei pericoli, delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, dei DPI disponibili, delle attrezzature e mezzi nautici di soccorso utilizzabili nonché delle principali tecniche d'intervento in ambiente acquatico.

b) Fornire all'operatore VF le capacità per attuare in sicurezza e in autonomia operazioni di salvataggio in superficie a pericolanti in ambienti acquatici, attraverso l'uso di tecniche di salvamento a nuoto ovvero di specifiche tecniche di derivazione fluviale in funzione dei diversi scenari operativi, mediante anche l'utilizzo di mezzi nautici di soccorso.

c) Cooperare alle operazioni di soccorso acquatico effettuate da personale specialista, utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI), le altre attrezzature disponibili e, laddove necessario, i mezzi nautici di soccorso come operatore trasportato.

d) Acquisizione di procedure di orientamento e ricerca notturna.

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 5 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 3.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori (oltre a quelli già richiesti per l'accesso al corso Soccorritore FA Fluviale Alluvionale):

1. abilitazione quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti),

2. brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente,

Qualora il brevetto sia di origine esterna al CNVVF il candidato dovrà sostenere successivamente alla fase di selezione una standardizzazione alle manovre del Salvamento a nuoto VF (di 16 ore)

Le selezioni si svolgeranno secondo la tabella in **Allegato 4**. Nel caso che il numero di partecipanti idonei, sia superiore ai posti disponibili del corso, si attuerà la sommatoria dei tempi delle varie prove dando diritto di accesso al tempo inferiore. I tempi saranno inseriti in una graduatoria regionale di validità annuale.

Le prove dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori SA qualora non siano disponibili un numero sufficiente di Istruttori SA, si potrà procedere avendo la presenza di almeno un Istruttore SA che si avvarrà della collaborazione degli Istruttori di Nuoto e Salvamento VF presenti nella Direzione Regionale. Il un numero massimo di candidati per sessione è fissato in 40 unità.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore SA per operare in sicurezza in ambiente acquatico è attestata dal superamento di apposito corso della durata di cinque giorni (36 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori SA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di 20 discenti e di un team di Istruttori SA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di

coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori SA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su tre prove, una teorica (Quiz) e due pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori SA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le tre prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 36 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore SA: Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore Acquatico SA" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori SA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori SA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di due anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti)
- 3) Soccorritore Acquatico SA

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SA, prevede:

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA, Soccorritore Acquatico SA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 5) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori SA incaricati dalla DCF.
- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore SA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore SA o Istruttore SA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore SA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.
- La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore SA costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che si avvale,

per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SA incaricati dello svolgimento del corso.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore SA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico .

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore SA verrà revocato.

Formatore SA : Personale già Istruttore SA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica e al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico “Istruttore SA”, secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

L'aspirante Formatore SA partecipa ad apposito corso di formazione in “Metodologie didattiche – Livello Avanzato” e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori SA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi “Istruttore SA” e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore SA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VVF.

I Formatori SA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori SA e degli Istruttori SA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori SA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI SOCCORRITORE FLUVIALE/ALLUVIONALE E DI SOCCORRITORE ACQUATICO

Si definisce mantenimento l'insieme delle attività addestrative finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso. Tali attività sono così articolate:

□ *attività di mantenimento Fluviale/Alluvionale,*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso FA e demandata alle Direzioni Regionali: ogni Soccorritore FA dovrà effettuare, i mantenimenti necessari ad assicurare la confidenza con l'ambiente fluviale/alluvionale, il numero dei mantenimenti da effettuare sarà proposto dalle Direzioni regionali alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato indicativamente **uno ogni sei mesi**, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Il

mantenimento deve essere programmato, a livello regionale, per assicurare, nell'arco di un anno, la ripetizione delle manovre previste nel manuale tecnico operativo. Sono considerate attività di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle Tecniche Fluviali/Alluvionali; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori Fluviali/Alluvionali, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra.

□ *attività di Soccorso Acquatico di base,*

finalizzate al mantenimento delle abilità apprese durante il corso SA e accertate ogni due anni da parte di Istruttori/Formatori SA in apposite sessioni di verifica demandate alle Direzioni Regionali, le quali potranno, in caso di carenze nell'organico Istruttori, richiedere alla DCF la convocazione di personale proveniente da fuori regione. Gli esiti delle verifiche, costituite dalle medesime prove previste in ingresso al corso SA, sono registrate nel libretto personale di apposita emanazione.

La mancata ottemperanza delle suddette disposizioni comporterà la sospensione temporanea della qualificazione e delle attività operative ad essa connesse, mentre il successivo adeguamento ne determinerà automaticamente la riattivazione.

Per il Soccorritore Acquatico la sospensione avverrà anche nel caso in cui non venga superata la verifica biennale. Entro un periodo di sei mesi i Soccorritori Acquatici sospesi saranno sottoposti a nuova verifica: se anche nella seconda verifica risulta una prestazione insufficiente, il soccorritore perderà il titolo. Entro un anno dalla perdita del titolo, lo stesso può fare richiesta alla DCF per il reintegro e, allo scopo di recuperare il proprio percorso didattico, verrà inserito in soprannumero al primo corso utile SA, anche fuori dalla propria Direzione Regionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SAF Fluviale assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Fluviale-Alluvionale (SFA)*.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SA1 (ovvero coloro in possesso di analoghe o superiori qualificazioni antecedenti la circ.14/2007 DCF) assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Acquatico (SA)*; il personale che non ha svolto l'attività di cui alla nota DCFORM 7300 del 03/03/2014 dovrà essere aggiornato.

Il personale in possesso della qualifica di Istruttore di Soccorso Acquatico di Superficie SA1 assumerà la mansione di Istruttore SA, finalizzata alla formazione di Soccorritori Acquatici e il personale in possesso della qualifica di Istruttore SAF Fluviale assumerà la mansione di Istruttore FA, finalizzata alla formazione di soccorritori Fluviali Alluvionali.

Nell'elenco dei Formatori SA confluirà il personale "istruttore esperto" di cui alla Circ.14 DCF 08/11/2007 prot.7744/SA.

Circolare applicativa del progetto di riordino del C.N.VV.F. al settore SAF

Premessa

L'analisi delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F., fornita dal progetto di riordino, ha evidenziato la necessità di mantenere e migliorare anche la risposta fornita dalla componente SAF nel "sistema VF".

Sono state fornite, pertanto, le linee guida da seguire per il riordino, attesa la necessità di mantenere e rendere ancora più efficiente la capacità di intervento negli scenari operativi specifici che hanno visto operare questa componente del sistema anche in maniera esclusiva.

Attese anche le necessità operative previste nelle circolari di riferimento, EM 01/2011 e EM 05/2013, per l'attivazione, la gestione e la conduzione delle operazioni degli interventi di Colonna Mobile Regionale, si è provveduto a razionalizzare i percorsi formativi con il fine di preparare il personale ad affrontare, con i massimi standard di sicurezza possibili, le operazioni di soccorso condotte nei due macro scenari di riferimento già individuati dalle citate circolari: Sisma e Alluvione.

Il progetto di riordino definisce:

- soccorritore SAF "basico" (indicativamente comprendente gli attuali livelli 1A e 1B),
- soccorritore SAF "avanzato" (corrispondente, approssimativamente, all'attuale livello 2A).

Le abilità dei livelli operativi SAF sono così sintetizzabili.

Soccorritore SAF basico: operatore abilitato allo svolgimento di manovre di soccorso in discesa ed in salita fino ad una distanza dalla zona sicura (ancoraggio) definita dai limiti operativi e prestazionali delle risorse strumentali. Il percorso per conseguire la qualificazione di soccorritore SAF basico sarà parte integrante della formazione di base.

Soccorritore SAF avanzato: operatore in possesso di abilità corrispondenti allo svolgimento di manovre complesse per il recupero e la movimentazione di infortunati in ambienti impervi di carattere naturale, civile ed industriale.

La formazione di base dei Vigili del Fuoco di nuovo ingresso avverrà secondo tale configurazione (SAF basico); l'aggiornamento del personale già in servizio, per quanto necessario, avverrà gradualmente secondo una specifica pianificazione ed in relazione alle risorse disponibili.

Deve essere tenuto bene presente che l'applicazione del presente provvedimento non deve in alcun modo diminuire il livello di efficienza attuale, che al contrario si intende incrementare, richiede il migliore impiego delle professionalità disponibili ai differenti livelli.

Le organizzazioni del settore già realizzate, operative e funzionanti a livello regionale e provinciale devono essere mantenute per essere progressivamente adeguate alla nuova organizzazione in conseguenza delle disponibilità delle unità formate.

Il personale SAF attualmente abilitato ai vari livelli mantiene pertanto ruolo e i compiti attribuiti.

Obiettivi

1. Organizzazione Centrale e periferica per il coordinamento delle attività operative e formative dell'attività SAF del C.N.VV.F.
2. Impiego del personale qualificato SAF per lo svolgimento del servizio di soccorso;
3. Modalità di accesso alla qualifica SAF;
4. Percorso formativo di qualificazione per operatori e istruttori;
5. Abilità minime per il mantenimento dell'operatività;
6. Procedure per l'eventuale reintegro in caso di perdita temporanea dell'operatività;
7. Disciplinare attraverso norme transitorie l'applicazione della presente circolare al personale attualmente abilitato ai livelli 1B e 2 A e Fluviale .

DCEST – Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi specializzati

Il settore SAF è incardinato nella DCEST. L'Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi specializzati pianifica l'attività, fornisce linee di indirizzo, definisce le modalità di gestione e svolge attività di monitoraggio e controllo.

L'U.C.G.E. provvede a:

- Monitorare l'attività di soccorso tecnico urgente effettuata con tecniche SAF;
- Monitorare gli organici degli operatori qualificati SAF Base e SAF Avanzato;
- Definire le competenze degli operatori;
- Gestire e coordinare, in collaborazione con il Centro Operativo Nazionale, l'impiego della componente SAF nelle emergenze di Colonna Mobile e in stato di calamità;
- Avvalersi della Commissione Unica Nazionale SAF;
- Definire i capitolati tecnici per l'acquisizione delle attrezzature di soccorso dei materiali e degli equipaggiamenti in dotazione al personale SAF;
- Ricevere e analizzare le segnalazioni delle Direzioni regionali;
- Distribuire le risorse strumentali, in collaborazione con la DCRISLOG, recepite le esigenze espresse dalle Direzioni regionali, (in rapporto alla consistenza dell'organico e all'attività di soccorso svolta);
- Recepire e coordinare le richieste dei Direttori regionali in merito alla ridefinizione dell'organico SAF Avanzato in ragione di motivate specificità locali ed a seguito dell'analisi dei dati provenienti dal monitoraggio dell'attività di soccorso tecnico urgente;
- Analizzare gli avvisi di sicurezza, incidenti, e mancati incidenti provenienti dalle Direzioni regionali e dai Comandi Provinciali;
- Proporre l'istituzione di commissioni di indagine, a seguito di incidenti od inconvenienti tecnici occorsi durante l'applicazione di tecniche SAF, volte a verificare la correttezza delle procedure, individuare ed eliminare i potenziali fattori di rischio.

DCF - Ufficio Coordinamento e Sviluppo della Formazione

La DCF, tramite provvedimento organizzativo provvederà a definire e ad affidare a proprio ufficio la gestione delle attività di progettazione, coordinamento, sviluppo e verifica delle attività formative e di mantenimento delle abilità acquisite in ambito SAF.

L'Ufficio incaricato provvede a:

- Definire le modalità di accertamento dei requisiti minimi di accesso ai percorsi didattici nonché gli eventuali titoli preferenziali ed il percorso formativo per il conseguimento delle abilitazioni dei vari livelli SAF;
- Definire le modalità per il mantenimento operativo;
- Monitorare le attività finalizzate al mantenimento degli standard operativi;
- Definire le modalità per il reintegro operativo in caso di temporanea sospensione dell'operatività;
- Definire le modalità di accertamento dei requisiti di accesso, i titoli preferenziali ed il percorso formativo per il conseguimento della qualificazione di Formatore ed Istruttore SAF
- Istituire ed amministrare i corsi per Istruttori SAF, sentite le necessità della DCEST;
- Pubblicare i manuali didattici di riferimento.

Commissione Unica Nazionale SAF

La Commissione Unica Nazionale SAF svolge attività di consulenza sulle tecniche SAF al Capo del CNVVF, alla DCEST e alla DCF.

La composizione e i compiti della CUN SAF sono definiti con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la CUN SAF rimane in carica per tre anni dalla nomina. I componenti della CUN SAF sono individuati sulla base delle competenze, dell'esperienza, della distribuzione territoriale.

L'attuale CUN SAF permane in carica fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Entro tre mesi dalla nomina della CUN SAF, con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene emanato il regolamento di funzionamento.

Direzioni regionali VV.F.

Il Direttore regionale coordina ed ha la gestione funzionale del servizio SAF Avanzato. Il Comandante provinciale assicura il funzionamento del servizio per la parte assegnata al Comando.

Il Direttore regionale, per la gestione del settore SAF Avanzato, individua un Funzionario responsabile regionale ed un Responsabile operativo regionale che provvedono a:

- Assicurare organizzazione del settore con i livelli attuali e seguire il passaggio alla organizzazione conseguente alla progressiva attuazione del presente provvedimento senza soluzione di continuità, senza riduzione del livello di efficienza, impiegando al meglio le risorse e le competenze disponibili;
- Predisporre i piani di impiego del personale SAF Avanzato;
- Coordinare e gestire l'attività di soccorso effettuata dagli operatori SAF Avanzati;
- Monitorare l'attività di soccorso tecnico urgente effettuata con l'utilizzo di tecniche SAF presso i Comandi provinciali;
- Verificare il corretto mantenimento degli standard operativi e di sicurezza del personale in servizio presso i Comandi provinciali, legati anche agli impieghi in C.M.R.;
- Definire la ripartizione delle risorse strumentali;
- Organizzare e coordinare le esercitazioni;
- Pianificare ed organizzare i corsi di formazione SAF Avanzato;
- Organizzare l'attività di reintegro degli operatori SAF temporaneamente sospesi;
- Proporre alla DCEST eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle procedure operative di competenza nonché l'adozione di attrezzature e materiali innovativi;
- pianificare e coordinare gli obiettivi assegnati ai Comandi Provinciali in ambito SAF, fornendo il necessario supporto tecnico organizzativo;
- effettuare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, riunioni di coordinamento con i funzionari e i coordinatori provinciali del settore SAF;
- assicurano l'aggiornamento del L.I.F. come specificato nella circolare D.C.F. n°15 del 08/06/2005.

Funzionario incaricato

Il funzionario incaricato coordina l'attività SAF a livello regionale relazionando direttamente al Direttore regionale e mantenendo rapporti diretti con il Responsabile Operativo.

Il Funzionario incaricato è individuato dal Direttore regionale/interregionale tenendo conto della competenza nel settore e delle esperienze pregresse.

Responsabile Operativo

L'incarico di Responsabile Operativo viene attribuito ad una unità operativa SAF dal Direttore Regionale competente tenuto conto nell'ordine di:

- livello operativo SAF avanzato a maggiore esperienza ed attitudine;
- esperienze pregresse e capacità tecnico professionali;
- qualifica.

Il Responsabile Operativo garantisce il mantenimento dei previsti standard qualitativi e operativi degli operatori SAF relazionando periodicamente al Funzionario incaricato.

Il Responsabile Operativo SAF ha l'incarico di :

- Sovrintendere, ove ritenuto necessario, agli addestramenti con compiti di verifica degli standard;
- Relazionare al Funzionario incaricato l'eventuale temporanea sospensione operativa per motivate necessità di reintegro tecnico agli standard previsti;
- Coordinare e relazionare in merito alle operazioni di reintegro degli operatori SAF temporaneamente sospesi, se in possesso della qualifica di istruttore SAF, con incarico dal Direttore Regionale;
- Collaborare con il Funzionario incaricato alla segnalazione di inconvenienti operativi e/o anomalie tecniche sia rispetto alle procedure che ai materiali;
- Monitorare la corretta applicazione delle procedure operative nell'attività di soccorso e mantenimento effettuata a livello regionale o presso i Comandi provinciali;
- Ricevere, elaborare e proporre, tramite il Funzionario incaricato, alla DCEST eventuali proposte di aggiornamento e/o modifica alle procedure operative di competenza.

Comandi provinciali VV.F.

Gli operatori qualificati ai livelli SAF sono impiegati presso i Comandi Provinciali di appartenenza per la normale composizione delle squadre ordinarie di soccorso nei ruoli previsti dalle qualifiche possedute e, in caso di attivazione della Colonna Mobile Regionale, contribuiscono alla composizione delle Sezioni Operative, sia ordinarie, per la quota stabilita di specializzazione necessaria a disposizione dei COA, sia per le sezioni operative di esclusiva composizione specialistica, da inviare, su disposizione del Centro Operativo Nazionale presso il Comando di Cratere.

In relazione alle responsabilità attribuite dalla legge in materia di soccorso tecnico urgente, è fatta salva l'autonomia dirigenziale dei Comandanti provinciali nell'adeguare il dispositivo di soccorso alle necessità e alle risorse disponibili.

I Comandi cureranno di distribuire equamente, per quanto possibile, il personale qualificato SAF Avanzato nei turni di servizio disponendone la distribuzione nelle sedi di servizio individuate per la rapida mobilitazione in caso di attivazione di Colonna Mobile Regionale.

Per la gestione ordinaria dell'attività SAF nei Comandi sono individuate le seguenti figure:

- 1 Funzionario responsabile del settore SAF;
- 1 Coordinatore Tecnico Provinciale delle attività SAF;
- 1 Addetto al magazzino ed alle attrezzature SAF.

Gli incarichi di coordinatore provinciale e addetto al magazzino e alle attrezzature SAF saranno attribuiti al personale operativo con specializzazione SAF tenendo conto nell'ordine di:

- livello operativo SAF avanzato a maggiore esperienza ed attitudine;
- esperienze pregresse e delle capacità tecnico professionali;
- qualifica.

Operatore SAF

È il personale operativo addestrato ad operare secondo quanto disposto dalla vigente normativa per le componenti specializzate del CNVVF (art.51, comma 1 DPR.64/2012).

L'operatore SAF applica le procedure operative per le quali è formato e abilitato.

L'operatore SAF Avanzato, nel rispetto del livello di coordinamento previsto dall'articolo 51 del DPR 64/2012 affianca il ROS nella definizione della strategia dell'intervento di soccorso.

Al personale qualificato SAF Avanzato viene rilasciato un libretto personale di attività all'interno del quale vengono annotate le operazioni e gli addestramenti effettuati.

Norme Transitorie

Il personale già qualificato al livello SAF 1B viene inquadrato nella qualifica di SAF Basico.

Il personale già qualificato al livello SAF 2 A viene inquadrato nella qualifica di SAF Avanzato.